

I V R A

RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO ROMANO E ANTICO

LX

2012

EDITORE - JOVENE - NAPOLI

I V R A È PUBBLICATA CON LA COLLABORAZIONE DEGLI
ISTITUTI DI DIRITTO ROMANO DELLE UNIVERSITÀ DI
CATANIA MESSINA E PALERMO

CON UN CONTRIBUTO DI
UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
CENTRO ROMANISTICO INTERNAZIONALE COPANELLO

Rivista già diretta, dalla fondazione, da Cesare Sanfilippo

COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONALE

M. AMELOTI (GENOVA) - H. ANKUM (AMSTERDAM) - C.A. CANNATA
(GENOVA) - L. CAPOGROSSI COLOGNESI (ROMA) - F.P. CASAVOLA
(NAPOLI) - R. FEENSTRA (LEIDEN) - A. FERNÁNDEZ DE BUJÁN
(MADRID) - F. GALLO (TORINO) - M.J. GARCÍA GARRIDO (MADRID)
A. GUARINO (NAPOLI) - T. HONORÉ (OXFORD) - M. HUMBERT (PARIS)
R. KNÜTEL (BONN) - L. LABRUNA (NAPOLI) - M. MARRONE (PALERMO)
R. MARTINI (SIENA) - J. MODRZEJEWSKI (PARIS) - G. NICOSIA (CATANIA)
D. NÖRR (MÜNCHEN) - M.J. RAINER (SALZBURG) - O.F. ROBINSON
(GLASGOW) - H.-A. RUPPRECHT (MARBURG) - B. SANTALUCIA (FIRENZE)
P. STEIN (CAMBRIDGE) - F. STURM (LAUSANNE) - A. WACKE (KÖLN)
W. WALDSTEIN (SALZBURG) - A. WATSON (ATHENS - USA) - G. WESENER
(GRAZ) - L. WINKEL (ROTTERDAM) - W. WOŁODKIEWICZ (WARSZAWA)

REDATTORI

P. CERAMI - A. METRO - F. MUSUMECI

coordinati da
A. CORBINO

SEGRETERIA DI REDAZIONE

F. ARCARIA - M.J. BRAVO BOSCH - C. BUSACCA - T. CHIUSI - G. COPPOLA
BISAZZA - S. CORREA FATTORI - S. CRISTALDI - G. FALCONE - S. FARO
M. GENOVESE - L. KOFANOV - F. LA ROSA - R. LA ROSA - O. LICANDRO
S. LONGO - M. MICELI - L. MIGLIARDI ZINGALE - F. MILAZZO - N. PALAZZOLO
D. PIATTELLI - I. PIRO - G. POLARA - S. RANDAZZO - C. RUSSO RUGGERI
S. SCARCELLA - C. SIMONETTI

II

CONGRESSI, MANIFESTAZIONI E NOTIZIE

INTERPRETARE IL DIGESTO. STORIA E METODI
IX COLLEGIO DI DIRITTO ROMANO DEL "CEDANT"

(Pavia, 10-28 gennaio 2011)

Tra il 10 ed il 28 gennaio 2011 si è svolta a Pavia, promossa ed organizzata dal Centro di studi e ricerche sui diritti antichi (Cedant), in collaborazione con l'Istituto Universitario di Studi Superiori (Iuss) di Pavia, la nona edizione del *Collegio di diritto romano*, quest'anno intitolato *Interpretare il Digesto. Storia e metodi*, diretto da Dario Mantovani e Antonio Padoa Schioppa.

Il *Collegio* offre annualmente la possibilità a quindici giovani studiosi provenienti da ogni parte del mondo, selezionati dal Consiglio scientifico del Cedant, di seguire un corso di alta formazione in diritto romano e diritti dell'antichità, della durata di tre settimane, cui partecipano insigni esponenti del mondo accademico nazionale ed internazionale.

Grazie al godimento di una borsa di studio, gli allievi del *Collegio* hanno la possibilità di soggiornare a Pavia, presso le strutture dell'Almo Collegio Borromeo e di ivi frequentare gli incontri di studio, che si tengono quotidianamente, articolati in sedute mattutine e pomeridiane e secondo modalità tipicamente seminariali; alle relazioni dei docenti segue un dibattito, del quale gli allievi sono interlocutori privilegiati, in un proficuo clima di confronto scientifico e metodologico. Agli allievi è richiesto altresì un contributo attivo alla ricerca, elaborando nel corso dei seminari un progetto d'indagine pertinente; adeguatamente sviluppato nei mesi successivi, esso viene discusso in una seconda fase di lavori, della durata di una settimana, nel mese di settembre. Gli atti del *Collegio* insieme ai lavori degli allievi reputati idonei vengono poi pubblicati in un volume collettaneo, edito da Iuss Press.

La condivisione costante da parte di tutti i partecipanti non soltanto delle attività di studio, ma anche dei momenti di pausa e di ristoro rende la partecipazione al *Collegio* un'esperienza unica ed irripetibile dal punto di vista scientifico ed umano, concorrendo a collocare l'iniziativa del Cedant al centro del panorama romanistico internazionale.

I settimana (10-14 gennaio): *La genesi tecnica e culturale del Digesto*

La nona edizione del *Collegio di diritto romano* si è aperta con i saluti e gli auspici per una buona riuscita dei lavori da parte di Angiolino Stella, Rettore dell'Università di Pavia, di Ettore Dezza, Preside della locale Facoltà di Giurisprudenza, di Salvatore Veca, Vicedirettore dello Iuss di Pavia, di Dario Mantovani, Direttore del Cedant e di don Ernesto Maggi, Rettore dell'Almo Collegio Borromeo. Successivamente, Michel Humbert (Université Paris II Panthéon Assas) e Antonio Padoa Schioppa (Università di Milano), nella prolusione iniziale (*Tanti 'Digesta' quanti lettori*), hanno presentato il tema oggetto del corso, evidenziando la complessità e la diacronicità dello studio sui metodi di inter-

pretazione del Digesto, nonché la conseguente necessità di porre attenzione al contesto storico, politico e culturale entro cui gli interpreti operarono.

Michel Humbert ha messo in luce i modi e le intenzioni con cui, da Giustiniano ad oggi, il Digesto è stato letto, individuando tre fasi principali. La prima, risalente all'epoca dei compilatori giustiniani e delle generazioni immediatamente successive, si caratterizzò per una lettura unica, 'chiusa', finalizzata a conferire al diritto classico, per il tramite della normazione vigente, un'autorità che esso prima non aveva. Con la Pandettistica, la lettura del Digesto assunse connotati idealizzanti, poiché esso veniva concepito come un insieme di costituzioni programmatiche, completamente avulso dal contesto e versato nella forma di un diritto civile in gestazione. Per la terza fase, avviata con l'interpolazionismo e proseguita con l'attuale scienza giuridica, le letture del Digesto sono divenute delle letture definite dal relatore 'vietate', guardando alle intenzioni con cui Giustiniano aveva affidato ai posteri la sua antologia: con le tre opere pionieristiche di Otto Gradenwitz, di Otto Lenel e di Ludwig Mitteis, l'obiettivo dei lettori del Digesto divenne quello di operare una distinzione tra il diritto romano del tempo di Giustiniano ed il diritto romano classico. Oggi la tendenza è rovesciata: il classicismo di Giustiniano è ritenuto autentico e le interpolazioni che sono definite 'positive' si ritiene non abbiano modificato la sostanza della giurisprudenza classica.

Una diversa scansione in quattro fasi, a partire dal XII secolo (quando, dopo un lungo silenzio, si riprese a leggere il Digesto), sino alle codificazioni, è stata proposta da Antonio Padoa Schioppa. La prima fase vide come protagonisti i Glossatori, che misero il *Corpus Iuris Civilis* al centro della formazione del giurista e lessero i testi della giurisprudenza romana come diritto vigente; la seconda fase è quella della scuola del Commento, durante la quale assunsero un significativo rilievo i diritti locali, intesi come diritti d'eccezione. Nella terza fase, per la quale si parla di Umanesimo giuridico, avviato con Alciato, veniva privilegiato un approccio di tipo storico, mentre nella quarta fase, dominata dal pensiero giusnaturalista, il Digesto non venne più considerato come testo di legge, bensì come termine di confronto e di coerenza ai principi della teologia.

Nella mattina dell'11 gennaio ha preso la parola José María Coma Fort (Universidad Complutense de Madrid) presentando una lezione seminariale (*La giurisprudenza del Tardo Antico: le premesse culturali e testuali del Digesto*) in cui, dopo essersi brevemente soffermato sui testi giurisprudenziali di epoca tardoantica, noti attraverso manoscritti e papiri rinvenuti tanto nella parte orientale quanto in quella occidentale dell'Impero, la cui notevole diffusione e fluida circolazione sarebbe da inquadrare nel fenomeno della cd. volgarizzazione giuridica, e dopo avere illustrato le difficoltà della relativa tradizione e di classificazione dei codici (problema nuovamente e più estesamente affrontato in chiusura della lezione), il docente spagnolo ha descritto la struttura e la tipologia degli insegnamenti impartiti nei maggiori centri di educazione giuridica, soffermandosi sulle singole opere, in particolare sulla *lex romana Visigothorum* (denominazione del *Breviarium Alaricianum* inaugurata con Hänel) e sull'enigmatica origine delle relative *interpretationes*, sulle *Pauli Sententiae* e le relative fonti ed edizioni, nonché sui *Tituli ex corpore Ulpiani*. Un particolare approfondimento è stato compiuto, a chiusura del seminario, sui più importanti codici manoscritti del *Breviarium Alaricianum*, sui cosiddetti *codices aucti*, frammenti verosimilmente anteriori al *Breviarium*, che ne integrarono il contenuto, e sulle ap-

pendici, di cui sono state indicate le diverse successive edizioni critiche, tra le quali si segnala quella curata da Krüger.

La giornata dedicata allo studio delle fonti tardoantiche è proseguita nel pomeriggio con la lezione (*Il progetto teodosiano e la Legge delle Citazioni*) di Boudewijn Sirks (All Souls College of Oxford), durante la quale sono state illustrate le interazioni esistenti tra il provvedimento di Valentiniano III noto come Legge delle Citazioni e la redazione tanto del Codice teodosiano, quanto di quello giustiniano, *in primis* attraverso la lettura dei provvedimenti – ad esempio CTh. 1.4.3 (Imp. Theod. et Valent. AA. ad Senatum urbis Romae), C. 1.19.7 (Imp. Theod. et Valent. AA. ad Senatum) e C. 1.14.3 (Imp. Theod. et Valent. AA. ad Senatum) – che introdussero la *Lex Citandi* all'interno delle due raccolte. Dopo avere sottolineato, anche attraverso le diverse posizioni che in dottrina sono state assunte sul punto, il ruolo assegnato alla costituzione, nella redazione del primo e del secondo progetto del *codex Theodosianus*, in una prospettiva di consolidamento della realtà giuridica e religiosa dell'Impero, Sirks ha enucleato, sottoponendo ad analisi altre costituzioni del codice di Teodosio, i principali problemi di lettura ed interpretazione delle stesse, *in primis* quello dell'efficacia delle leggi nelle due parti dell'Impero, cui è collegata, peraltro, l'annosa questione delle collezioni e degli archivi dei destinatari (tema cui lo studioso ha accennato *amplius* anche a chiusura del suo intervento); sono stati poi segnalati gli strumenti, desumibili dalle *inscriptiones* e *subscriptiones*, per verificare se una *lex* dovesse ritenersi parte di un provvedimento più ampio, al fine di comprendere quale fosse l'utilizzazione pratica delle costituzioni stesse.

Nella mattina del 12 gennaio Salvatore Puliatti (Università di Parma) ha affrontato nella sua relazione (*La politica legislativa di Giustiniano*) il tema dei rapporti tra i frammenti giurisprudenziali e la normazione imperiale, segnalando l'accentuata tendenza della cancelleria giustiniana all'instaurazione di un dialogo coi giuristi, evidente, ad esempio, nelle citazioni – talora nominative, talaltra anonime – che di essi si rinvengono nelle costituzioni del VI secolo, emanate in concomitanza al progetto di Giustiniano di una raccolta di *iura*. L'esame di alcuni provvedimenti giustiniani, da cui emergono orientamenti giurisprudenziali che trovano riscontro anche in passi del Digesto, ha chiarito ai presenti come, soprattutto tra il 530 ed il 531, la cancelleria imperiale abbia assorbito non solo i contenuti della giurisprudenza classica (in maniera più o meno fedele, spesso interpretando estensivamente regole che il giurista applicava a fattispecie più ristrette), ma anche il modo di argomentare casistico, la logica che lo presiede, nonché lo stile, come Puliatti ha illustrato sottoponendo ad esame, tra le altre, C. 6.2.22 (Imp. Iust. A. Iuliano pp.) e C. 6.25.9 (Imp. Iust. A. Iohanni).

Francesco Sitzia (Università di Cagliari) ha dato avvio al terzo giorno della prima settimana di lavori presentando un seminario (*Il Digesto in età bizantina: conoscenza del testo e modi di lettura*) in cui, preliminarmente, ha ritenuto di dovere precisare l'estensione della nozione di 'lettori' in età bizantina, durante la quale tali possono essere considerati sia gli amanuensi che copiarono il testo del Digesto (e ai quali si deve il significativo numero di varianti riscontrabili nei manoscritti), sia il legislatore stesso, per il tramite della produzione legislativa novellare, sia gli *antecessores*, che interpretarono il Digesto fornendo una traduzione in lingua greca, sia i loro stessi studenti grecofoni. Sono state, poi, richiamate alcune informazioni sulla tradizione manoscritta del Digesto, in particolare rilevando come le fonti bizantine consentano di escludere l'esistenza di un co-

mune manoscritto archetipo, coincidente con quello ufficiale consegnato nel dicembre del 533 a Giustiniano dalla commissione, dal quale sarebbero derivati, tra gli altri, anche la *littera Florentina* ed il cosiddetto *Codex Secundus*. Attraverso l'esegesi di fonti in lingua greca (tra le quali si possono ricordare Nov. 87 *prae*f. e Athan. 4.17), Sitzia ha illustrato l'insufficienza di quella dottrina la quale ritiene che il Digesto abbia avuto presso i contemporanei un'importanza meramente culturale, poiché dall'esame delle fonti emergerebbe invece la finalità eminentemente pratica perseguita in età bizantina. Infine il docente ha sottoposto all'attenzione dell'uditorio la vicenda delle traduzioni greche del Digesto, sottolineando come nel X-XI secolo nelle scuole di diritto circolassero soprattutto testi in lingua greca e proponendo l'esegesi di passi di alcuni commentatori bizantini (Atanasio, Doroteo, Anonimo).

La giornata di studio è proseguita nel pomeriggio con la lezione (*La compilazione del Digesto, fra storia e storiografia*) di Dario Mantovani (Università di Pavia), il quale ha illustrato il metodo con cui i compilatori procedettero alla lettura delle opere della giurisprudenza classica, rievocando la nota 'teoria delle masse' elaborata da Friedrich Bluhme attorno al 1820; della scoperta bluhmiana Mantovani ha sottolineato l'importanza sia sotto un profilo 'negativo', nel senso che essa consentirebbe di confutare l'idea di un ordine di contenuto all'interno del Digesto, sia sotto un profilo 'positivo', poiché essa costituirebbe un efficace strumento per smentire una serie di tesi avanzate sul metodo di compilazione del Digesto (si pensi alla teoria dei cd. *predigesti*) e per consentire di affermare, ad esempio, che il Digesto sia stato realizzato in un'unica operazione. Dopo avere chiarito, attraverso esemplificazioni testuali, la sostanziale correttezza della ricostruzione bluhmiana, Mantovani ha illustrato e sottoposto a critica la teoria, apparsa per la prima volta negli anni Sessanta e poi riproposta, con modificazioni, recentemente (nel 2004, poi edita in un volume del 2010), di Tony Honoré; lo studioso inglese, pur non modificando, nella sostanza, la teoria di Bluhme – sebbene ritenga, ad esempio, che il lavoro fosse suddiviso, per la massa sabiniana, tra due sole commissioni –, la integra, ricavando, da elaborazioni numeriche, dati sulla personalità dei compilatori stessi, dando così significato storico a quelle che erano mere proprietà aritmetiche. Il relatore ha avviato, infine, quella che, idealmente, può essere scandita come la terza parte della sua lezione, in cui egli ha proposto di ravvisare negli *Scholia Sinaitica* – e, più genericamente, nelle opere giurisprudenziali della tarda antichità, che dovevano avere una vasta diffusione, circolando integralmente e con formati 'standard' – uno dei modelli ispiratori dell'intera Compilazione giustiniana. In particolare, il confronto tra gli *Scholia Sinaitica* VIII ed il titolo D. 25.1 (*De impensis in res dotales factis*), alla luce di quanto si legge nella costituzione *Omnem* § 1, rivelerebbe una corrispondenza tra il Digesto e l'insegnamento del diritto in epoca pregiustiniana: dalle considerazioni svolte sembrerebbe probabile che i commissari avessero ben presenti i sunti che nell'insegnamento tardoantico accompagnavano la lettura dei testi giurisprudenziali senza che ciò possa in alcun modo determinare il dubbio che alla lettura dei testi medesimi abbiano poi proceduto gli stessi commissari, e sulla base dell'ordine bluhmiano.

L'ultimo seminario della prima settimana di lavori del *Collegio*, tenuto da Wolfgang Kaiser (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.B.) ha affrontato la complicata questione della tradizione manoscritta del Digesto (*I manoscritti del Digesto, fra scrittura e lettura*). Dopo avere introdotto la vasta problematica, illustrando le divergenze testuali nelle diverse edizioni dei *Digesta* e le correzioni di scelte editoriali operate da Mommsen,

la prima parte della lezione è stata dedicata alla tradizione della raccolta giustiniana di *iura*, entro cui si collocano, innanzitutto, i manoscritti ed i frammenti di manoscritti tardo-antichi: è stato sottolineato il ruolo centrale che, in suddetta tradizione, è rivestito dal *Codex Florentinus Digestorum*, in riferimento al quale si sono descritti ruoli e funzioni di copisti e correttori (in particolare sono stati ipotizzati la distribuzione dei copisti, i metodi di correzione e la tipologia delle modifiche del testo operate dai correttori), nonché tempo e luogo della formazione del manoscritto. L'esame si è poi spostato su testimonianze della tradizione greca, illustrata attraverso l'insegnamento del diritto nell'età giustiniana e nelle opere degli *antecessores*, soprattutto sul testo dei Basilici e sugli *Scholia*. Si è poi spiegata la tradizione manoscritta medievale, sia dell'alto Medioevo (con l'analisi del Ms. Berlin, Staatsbibl. Lat. Fol. 269 ff. 183-190), sia del Basso Medioevo (attraverso i manoscritti della *Vulgata* dei *Digesta* e una riflessione sull'affidabilità della restituzione delle lezioni dei manoscritti della *Vulgata* da parte di Mommsen). Nella seconda parte della lezione Kaiser ha suggerito una riflessione sulle lezioni migliori dei manoscritti medievali, della tradizione greca e dei manoscritti della stessa *Vulgata* rispetto al *Codex Florentinus*.

Il settimana (17-21 gennaio): *Il Digesto nel diritto comune*

La seconda settimana di lezioni del Cedant 2011 ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 17 gennaio, con una seconda relazione di Antonio Padoa Schioppa (*La riscoperta del Digesto nell'XI secolo e il metodo dei Glossatori. Il Digesto come libro di insegnamento e le 'allegations' giudiziali*). Lo studioso è partito dalla considerazione che per circa sei secoli dopo la compilazione giustiniana in Occidente lo studio analitico del diritto romano e dei giuristi classici è stato totalmente assente ed ha indicato alcune date emblematiche della riscoperta delle fonti della giurisprudenza classica come strumento pratico di interpretazione della legge locale. La prima di queste coinciderebbe con la redazione dell'*expositio ad librum Papiensem* (di cui sono stati proposti alcuni brani), un commento alle leggi longobarde-franche, databile verosimilmente al 1070. Un altro momento rilevante sarebbe rappresentato, nell'anno 1076, dal famoso Placito di Martuli, con cui un giudice risolve una controversia citando un passo del *Digestum vetus* nel quale Ulpiano richiama una soluzione di Labeone; un altro esempio simile risalirebbe al 1107, anno in cui è provato che le due parti si fronteggiarono, in un famoso giudizio svoltosi a Roma, citando pareri contenuti in frammenti del Digesto. A pochi anni dopo risale la testimonianza che a Bologna si fosse formata una nuova consapevolezza giuridica con Imerio, il fondatore della cd. scuola dei Glossatori. Sottoponendo ai presenti la lettura di brani di Imerio, Bulgaro ed Accursio, Padoa Schioppa ha illustrato la complessità del metodo dei Glossatori, finalizzato all'insegnamento, estremamente analitico ed articolato in quattro momenti: lettura dei testi, chiarimento sul contenuto attraverso l'individuazione di un *casus* analogo, esegesi e confronto con i passi paralleli, costituenti le *allegations*, che insieme alle *summae*, rappresentarono il genere letterario privilegiato dai glossatori, i quali facevano, peraltro, ampio ricorso ai canoni della retorica e della logica per risolvere le contraddizioni presenti all'interno della compilazione, intesa nel pensiero medievale come *corpus* chiuso, dotato di un'intrinseca chiarezza che al giurista spettava solamente appalesare. Peraltro, Padoa Schioppa ha messo anche in luce i limiti di una simile interpretazione, derivanti sia dalla scarsa attitudine alla critica filologica sia dalla scarsa consapevolezza della dimensione storica.

Nella sessione mattutina di martedì 18 gennaio, si è tenuto il seminario (*Il Digesto fuori del Digesto: le Summae e le glosse al Codice*) di Emanuele Conte (Università di Roma Tre); il docente, riferendosi al contesto storico in cui fanno le loro prime apparizioni riproduzioni testuali del Digesto, sotto forma di astrazioni e di inserimenti, ad esempio nelle fonti ecclesiastiche (si pensi alla *collectio Britannica* del 1090), ha evidenziato come il recupero dell'opera giustiniana fosse maturato, in ambiente canonistico, dalla necessità di accreditare le nuove soluzioni normative e giurisprudenziali attraverso argomentazioni tecniche e di particolare pregnanza, quali potevano essere senz'altro quelle desumibili dall'opera dei giuristi romani. Emblematici di tale esigenza sarebbero gli *Excerpta legum* di Bulgaro, incaricato dal cancelliere di Papa Innocenzo III, Almerico, di redigere un'operetta in cui il funzionamento del processo romano fosse illustrato attraverso il richiamo ai pareri dei giuristi romani. Altra figura richiamata da Conte come significativa di quest'epoca, in cui lo studio del diritto romano ruotava attorno al tecnicismo del processo e all'interpretazione del diritto ai fini della definizione dei principi generali, è quella di Vacario, cui si deve il *Liber Pauperum* (testo divenuto modello per l'insegnamento), in cui alle soluzioni prescelte sono collegati molteplici passi, escerpiti tanto dal Digesto quanto dal Codice, che esprimono un medesimo principio di diritto. Con Giovanni da Bassiano, allievo di Bulgaro e autore di *pre-summae*, e con Azzone, a sua volta allievo del primo, il genere letterario della *Summa* si appalesò come il più idoneo a raccogliere sotto il comune denominatore di un'identica *regula iuris* diverse fattispecie e diversi istituti, e persino a consentire la penetrazione del Digesto nel Codice, ossia l'utilizzazione dei testi del Digesto come strumento di interpretazione dei provvedimenti imperiali (come è emerso dalla lettura di alcuni passi del titolo C. 2.1, *De edendo*).

Nel pomeriggio, Laurent Waelkens (Katholieke Universiteit Leuven) ha svolto una lezione dedicata alla scuola del Commento (*I Commentatori*). Dell'opera dei Commentatori, che scelsero un genere letterario assai vicino alle *allegationes*, essendo comunque basato sulle comparazioni e le citazioni, sono stati messi in luce – quali antecedenti che ne influenzarono lo sviluppo – il pensiero dei canonisti (soprattutto bolognesi, che non si limitavano a leggere il Digesto glossato, ma innestavano sulla lettura digressioni, come dimostrano i *Commentaria in decretales*, gli antecedenti dei grandi commenti, del 1250-1260), la tecnica dei processualisti e la prassi del diritto romano. Tratteggiata la figura di Baldovino, il relatore ha descritto, attraverso l'esame di un brano di Cino da Pistoia, il metodo della scuola del Commento, articolato in diversi momenti: alla mera esegesi dei testi operata dai Glossatori, i Commentatori sostituirono un'interpretazione di più ampio respiro, realizzata attraverso il confronto con altri passi e finalizzata all'emersione della *ratio legis*, così come risulta pure dalla lettura di *Comm. ad l. 2.3* dallo *Speculum Iudiciale* di Guillaume Durand, in cui la materia processuale, rivisitata alla luce di brani del Digesto, veniva coordinata alla pratica giudiziaria del tempo. La successiva e conclusiva lettura di testi di Bartolo e Baldo ha consentito a Waelkens di illustrare la progressiva elaborazione, da parte dei Commentatori, di una 'teoria generale del diritto intermedio', basata su una sorta di 'microricezione dei valori' del diritto romano nella prospettiva del diritto comune e del diritto canonico.

Nel pomeriggio Giovanni Rossi (Università di Verona) ha illustrato i metodi di lettura del Digesto in valse dopo l'epoca del Commento (*Il Digesto in età umanistica: edizioni e interpretazioni*), partendo dalla constatazione che l'Umanesimo (o, meglio, gli Umane-

simi, poiché il periodo abbraccia più di un secolo) si pose in urto frontale con il Medioevo ed in un'ideale continuazione con l'antichità classica; il relatore ha offerto un ampio panorama degli autori più significativi del periodo, ponendo in rilievo il loro rapporto con il diritto in generale ed in particolare con il *Corpus Iuris* giustiniano. La lettura di passi scelti dalle *Elegantiae linguae Latinae* di Lorenzo Valla (che ritiene il Digesto il miglior deposito della lingua latina, in virtù della precisione semantica che lo connota) e dalla *Miscellaneorum Centuria* di Angelo Poliziano (che lavora alla collazione della *littera Florentina* tentando la ricostruzione del testo originario del Digesto anche attraverso la ricerca delle interpolazioni), ha messo in luce l'interesse propriamente filologico della prima ricerca umanistica. Solamente in una seconda fase – ha precisato Rossi – gli esponenti dell'Umanesimo giuridico, con un atteggiamento dialetticamente contrapposto a quello che fu, ad esempio, di Valla, dedicarono attenzione ai contenuti del Digesto: fondamentali si rivelarono le figure di Andrea Alciato, con cui la filologia e la storia assunsero a strumenti di lavoro quotidiano del giurista, e di Zasio, di cui si è ricordato il commento a D. 1.2 (*De origine iuris*), dai cui contributi emerse la nuova consapevolezza del diritto romano come diritto storico.

Nella mattina di giovedì 20 gennaio Gian Paolo Massetto (Università di Milano) ha condotto, con metodo rigorosamente esegetico, un seminario (*'I libri terribili' del Digesto nel diritto comune*) su un vasto campione di fonti medievali relative alla figura penalistica del tentativo, risalenti ad un arco temporale di circa sessant'anni, dai commenti di Bartolo da Sassoferrato ai *consilia* di Bartolomeo Cipolla. Massetto ha sottolineato come, partendo dalla riflessione dei giuristi romani versata in D. 48.19.18 (Ulp. 3 *ad ed.*), che avrebbe consegnato al Medioevo il principio *'cogitatione poena nemo patitur'*, nell'età del diritto comune si iniziò ad affrontare il problema del frazionamento della vicenda criminosa, come emerge dal commento di Bartolo al rescritto di Adriano ricordato in D. 48.8.1.3 (Marc. 14 *inst.*), in cui, stante l'irrilevanza dell'*animus* nella configurazione della fattispecie, l'*affectus* veniva contrapposto all'*effectus* e la legislazione statutaria veniva contrapposta a quella consuetudinaria. Il percorso verso una più completa concettualizzazione del tentativo è stato illustrato attraverso ulteriori testimonianze, tra cui si possono ricordare il commento di Cino da Pistoia a C. 9.16.6 (Impp. Diocl. et Max. AA. et CC. Philisco); un brano di Paolo di Castro, che riportava letteralmente il citato commento di Bartolo e lo superava, segnalando la rilevanza nelle diverse ipotesi di reato degli impulsi interiori che potevano averli favoriti; un passo di Menochio, che dava risalto alla figura del giudice, nonché un *consilium* di Bartolomeo Cipolla, dal quale emerge la consapevolezza della necessaria connessione tra l'elemento soggettivo del reato e la conseguente pena. Dalla lettura di alcune fonti cronologicamente successive è apparsa la rilevanza sempre maggiore assunta dalla consuetudine: come *consuetudo generalis Italiae*, corroborata dall'interpretazione della legge statutaria, essa si poneva in netta contrapposizione rispetto al diritto romano.

Nella seduta pomeridiana, Marco Nicola Miletta (Università di Foggia) ha affrontato il tema del rapporto tra l'insegnamento universitario del Digesto e la pratica giurisprudenziale tra il Cinquecento ed il Seicento (*Il Digesto fra insegnamento e 'allegationes' nel tardo diritto comune italiano*); nell'epoca in esame, il mondo giuridico si stava allontanando dall'accademia al foro e, nonostante la nascita delle cattedre di Pandette presso

numerose ed illustri università italiane (Minetti ha ricordato le vicende relative alle sedi di Roma, Padova, Bologna, Siena e Pisa), i *Digesta* di Giustiniano venivano studiati attraverso le glosse ed i commenti di età precedente, poiché si abbandonava la lettura diretta dei testi, in nome di un'acritica e tralattizia continuità, che fungeva soprattutto da barriera contro leggi potenzialmente arbitrarie. Alla crisi delle università, dovuta anche alla concorrenza delle scuole private, delle accademie e dei collegi e alla produzione scientifica di non eccelso valore, si aggiungevano le minacce al diritto romano, rappresentate dai nuovi insegnamenti (si pensi al diritto processuale o al diritto penale), tra i quali si situavano anche discipline potenzialmente eversive, come il diritto pubblico ed il diritto naturale. Tuttavia, attraverso la lettura di brani di Sarpi, di Marta, di Tassoni e di Deciani, il relatore ha messo in luce la consapevolezza, pure esistente nello stagnante mondo universitario seicentesco, della necessità di un recupero dell'attenzione per la teoria, ormai offuscata dalla prassi e dall'abbandono dello studio, nonché dall'eccessiva commistione tra *ius italicum* e *ius commune*. Da tale atteggiamento sarebbe emersa, nella seconda metà del Settecento, una rinnovata consapevolezza del ruolo del Digesto, considerato la vera 'roccaforte' del diritto romano classico.

Nell'ultimo incontro della seconda settimana del Cedant 2011, a parlare è stato Klaus Luig (Universität Köln), che all'esordio della propria relazione, dedicata all'*Usus Modernus Pandectarum*, ha ritenuto di fissare i limiti cronologici del periodo così denominato, collocabili tra il 1650 ed il 1800, precisando, a chiusura della lezione, che esso può farsi iniziare con l'opera di Savigny e di Puchta e concludere con i lavori di Windscheid, comprendendovi le età del diritto patrio e del diritto naturale. Dell'*Usus Modernus Pandectarum* lo studioso tedesco ha messo in luce le novità sia contenutistiche che metodologiche: sotto un primo profilo è stata ricordata la creazione di principi nuovi, nati sotto l'influsso del diritto naturale e, in particolare, nell'ambito della scuola di Grozio e di Pufendorf, nonché in conseguenza della crescente importanza acquisita dal diritto patrio. Sotto un secondo profilo, tra il XVII ed il XIX secolo si assistette alla modificazione del rapporto tra diritto romano e diritti non romani, ora sintetizzabile, a parere di Luig, in tre enunciati, ribaditi più volte nel corso della lezione: premesso che il criterio per sondare l'efficacia di un sistema giuridico doveva basarsi sull'uso pratico che di esso veniva fatto, *in primis*, nell'ambito dell'*Usus Modernus Pandectarum*, si affermò che la validità del diritto romano e la sua applicabilità in ogni caso concreto fosse da accertarsi di volta in volta, poiché le leggi romane non erano oggetto di presunzione, mentre potevano soccombere dinanzi alla superiorità di altre norme, come quelle locali; *in secundis*, si ritenne che la recezione del diritto romano dovesse essere dimostrata in via teorica; infine, si disse che tali principi dovessero trovare applicazione anche nei riguardi dei diritti indigeni. Nella seconda parte del seminario, Luig ha illustrato la presenza dei due elementi caratterizzanti l'*Usus Modernus Pandectarum* – ossia, da un lato, il cauto adattamento del diritto romano alle nuove esigenze e, dall'altro lato, la difesa del diritto patrio che conduce alla risalita del diritto germanico – richiamando le soluzioni proposte in merito all'impugnazione per *laesio enormis*, al trasferimento della proprietà a seguito di compravendita e al divieto di *usuræ* convenzionali, dalle quali risulta una risistemazione del diritto romano, nel tentativo di creare un diritto generale orientato dalla volontà, che sarebbe poi stato alla base del moderno diritto privato.

III settimana (24-28 gennaio): *Letture moderne del Digesto*

La terza settimana dei lavori del *Collegio* ha avuto inizio nel pomeriggio di lunedì 24 gennaio con la relazione di Jean-Louis Ferrary (École Pratique des Hautes Études, Paris), volta a descrivere la parabola di studi e di sforzi palinogenetici che ebbe come punto di arrivo la *Palingenesia Iuris Civilis* di Otto Lenel pubblicata nel 1878 (*Il Digesto all'inverso. La palingenesi degli scritti dei giuristi prima di Lenel*). Il primo lavoro significativo viene fatto risalire da Ferrary all'anno 1553, quando furono edite le Pandette Fiorentine, recanti le *inscriptiones* delle singole *leges*, sebbene già nel 1550 si collocasse il primo grande progetto di storicizzazione del diritto romano con Francesco Balduino e il suo *Consilium de nova iuris civilis demonstratione*, in venti libri, in cui il diritto romano veniva interpretato come prodotto di una crescita giuridica e storica. Seguì poi, nel 1557, la pubblicazione degli studi sulle *inscriptiones* compiuti da Jacques Labitte e versati nell'*Index legum omnium quae in Pandectis continentur*, opera di estrema complessità, racchiudendo essa una pluralità di *indices* relativi ai giuristi – anche a quelli che nel Digesto non compaiono direttamente, ma sono citati – e alle opere, e di ragguardevole utilità, poiché consentirebbe, ad esempio, di eliminare eventuali e apparenti contraddizioni tra *lex* ed *inscriptio*. Tra le altre figure significative sono state ricordate quella di Freymonius, cui si deve, nel 1574, il tentativo di riordino cronologico delle costituzioni imperiali sulla base delle *subscriptiones*; Agustín, il quale nel 1585 pubblicò due indici contenenti i nomi dei giureconsulti anche soltanto citati nel Digesto; Cujas, nella cui opera, del 1570, si avviò il commento delle singole opere dei giuristi, sulla base della loro presenza nel Digesto; Schmuck, che nel 1616 fece una riedizione dell'indice formulato da Labitte; e Godefroy, con il quale si aprì un nuovo momento della ricerca palinogenetica, caratterizzato dal recupero dei testi integrali dei giuristi e da una riflessione sull'*ordo* delle *inscriptiones* destinata a culminare nella teoria di Bluhme. Infine, Ferrary ha segnalato, nel panorama settecentesco che vide il prevalere di lavori sulla vita dei giuristi e sulle loro opere, i lavori di Brenkman, di Gundling e, soprattutto, la prima elaborazione propriamente palinogenetica, realizzata nel biennio 1767-1768 da Hommel: di quest'ultimo lavoro, la Palingenesi leneliana può essere ritenuta la diretta continuazione, in un percorso segnato dalla sistemazione dell'editto perpetuo e dal ritrovamento delle Istituzioni di Gaio.

La seconda giornata dell'ultima settimana di lavori è stata avviata dalla dissertazione (*I codici civili confrontati al diritto romano: un genere letterario e un'ideologia giuridica nel passaggio dal diritto comune al diritto codificato*) di Riccardo Ferrante (Università di Genova); dopo avere evidenziato il discrimine tra il primo progetto di codice francese del 1801 ed il *Code Napoléon* del 1804, il relatore ha ricordato l'esistenza nel primo di essi di un libro preliminare contenente norme generali in tema di interpretazione, in forza delle quali il nuovo *Code* doveva essere letto nella prospettiva del diritto naturale, ma ancora alla luce del diritto romano, come espresso dal celeberrimo discorso di Portalis di presentazione del progetto stesso. L'auspicata eterointegrazione del codice, nei fatti, non si sarebbe però verificata, poiché il codice del 1804, richiamando il libro preliminare risalente al 1801, ne stravolse completamente il significato, risolvendosi in una clausola di chiusura che imponeva all'interprete di muoversi esclusivamente all'interno del codice (art. 4), in un atteggiamento di opposizione all'*Ancient Régime* che si esprimeva anche nei riguardi delle fonti del diritto romano (art. 7). Ferrante ha poi segnalato il legame tra la riforma legislativa e l'organizzazione degli studi, concretizzatosi

nella prima norma sull'insegnamento giuridico universitario, datata 22 ventoso XII, che introdusse un corso di studi triennale, poi meglio articolato con le disposizioni del 30 ventoso XII. Dopo una breve digressione sulle modalità di introduzione del codice nel Regno d'Italia, nel 1806, inusualmente redatto in tre lingue (francese, italiano e latino), è stata sottolineata e dimostrata, attraverso l'indicazione dell'opera di numerosi studiosi – francesi (ad esempio Domat, Chabot de l'Allier, Portiez de l'Oise) ed italiani (si pensi a Laberio, Taglioni, Romagnosi e Quartieri) – e delle opere loro attribuite, la natura della produzione scientifica di questo periodo, che fu per la gran parte anche didattica. In questo contesto, si segnala la contrapposizione tra il corpo accademico italiano, che proseguiva a reputare il diritto romano come ancora vigente, facendo lezione in lingua latina nonostante fosse stato vietato, e quello d'Oltralpe, che pure non rifiutava il diritto romano, ma finalizzava lo studio alla sua storicizzazione, ritenendo che l'unico diritto civile fosse quello del codice.

Nel pomeriggio della medesima giornata si è tenuto il seminario (*L'interpolazionismo*) di Francisco Javier Andrés Santos (Universidad de Valladolid). Dopo una breve parentesi dedicata all'originaria valenza del termine 'interpolazione', nelle scienze matematiche ed in quelle filologiche, e dopo averne distinto l'utilizzo rispetto al termine 'glossema', il relatore spagnolo ha indicato nella scuola umanista dei Culti (XVI secolo) gli esordi della critica interpolazionista, soprattutto con le figure di Cujas e di Hotman. Dopo avere proposto la lettura di alcuni significativi paragrafi delle costituzioni *Deo Auctore* § 7, *Tanta* § 10 e *Cordi* § 3, dai quali emergerebbe l'insufficienza del metodo di lavoro degli Umanisti, Andrés Santos ha approfondito le caratteristiche dell'interpolazionismo in senso moderno. Esso nacque, del tutto svincolato dai precedenti umanistici, alla fine del XIX secolo in Germania (ma presto si radicalizzò anche in Italia, con – tra gli altri – Scialoja, Bonfante, Longo, Solazzi, Segrè e Riccobono), dove personaggi come Lenel e Gradenwitz, anche in seguito alla scoperta di opere classiche fino ad allora sconosciute (si pensi alle Istituzioni di Gaio e ai *Fragmenta Vaticana*) e allo sviluppo di nuove scienze ausiliarie come la papirologia e l'epigrafia, riabbracciarono la critica interpolazionistica dei testi non soltanto sul Digesto, ma anche del Codice. La degenerazione di tale metodologia, che aveva condotto ad una vera e propria *Interpolationenjagd*, venne contrastata in quella che il relatore ha definito come la seconda fase dell'interpolazionismo moderno, simbolicamente rappresentata dalla polemica tra Riccobono ed Albertario, e caratterizzata dalla scoperta dei glossemi e delle interpolazioni pregiustinianee (si pensi alle idee di Schulz e di Levy), in un itinerario di ricerca il cui culmine è stato indicato nell'opera di Franz Wieacker *Textstufenforschung klassischer Juristen*, del 1960. Nella terza fase della storia della metodologia interpolazionista a Wieacker si contrappose Max Kaser, il quale assunse un atteggiamento più 'conservatore', basato sull'assunto della verisimiglianza dei testi, ancora oggi dominante, come Andrés Santos ha illustrato concludendo il suo intervento con un riferimento alle attuali tendenze, le quali prediligono lo studio dello stile dei giuristi, nonché l'individuazione delle *Digestorum similitudines*.

Nella seduta mattutina di mercoledì 26 gennaio, Massimo Brutti (Università di Roma La Sapienza) ha tenuto una lezione (*Dal Digesto ai giuristi*) articolata in tre momenti, nel primo dei quali è stato analizzato l'atteggiamento di Giustiniano nei confronti dei giuristi, sia attraverso l'esame di brani delle costituzioni programmatiche del Digesto (in particolare *Deo Auctore* §§ 4 e 5; *Tanta* § 7 e 10), sia attraverso il confronto tra i pa-

rieri di segno contrario coesistenti nei *Digesta*, nonché tra i frammenti e le scelte, risolutive delle *altercationes*, versate nelle costituzioni del *Codex*. Ne è risultata l'immagine di un imperatore che, se pure mostrava ammirazione e *reverentia* nei confronti dei giureconsulti, in pratica ne annullava le singole peculiarità, assegnando loro una pari dignità e risolvendo autoritativamente, laddove esistenti, le dispute giurisprudenziali. La consapevolezza della distanza tra Digesto ed opere classiche è stata presentata da Brutti come una conquista dell'Umanesimo, evidente nella lettura di un brano scelto dal commento di Zasio al *liber Enchiridion* di Pomponio, del 1461, in cui l'indagine sulle *altercationes prudentium* viene svolta in una dimensione storica, ancora scevra però da un adeguato interesse alle personalità dei giuristi. La ricerca sulle figure dei giureconsulti, assente pure nell'opera di autori come Bodin, Vigelius e Vinnius, fu definitivamente abbandonata con le tendenze sistematiche della Pandettistica, mentre un significativo cambiamento di prospettiva viene scorto dal relatore soltanto con la riproposizione novecentesca di un approccio filologico nello studio del diritto romano, che prescindesse da qualunque legame con il diritto vigente; significative sono le figure di Ludwig Mitteis e di Fritz Schulz – dei quali è stata proposta la lettura di stralci delle opere –, il quale ultimo aveva sostenuto l'idea della fungibilità delle figure dei giuristi le cui notizie biografiche risulterebbero irrecuperabili a causa delle vicende subite dai testi tra il III ed il IV secolo. L'atteggiamento è mutato ulteriormente, come descritto da Brutti, intorno agli anni Sessanta del secolo scorso, quando si è iniziato a leggere le opere della giurisprudenza alla luce delle ideologie, mentre oggi – e a proposito è stata menzionata la posizione di Schwarz – si tenderebbe ad indagare la presenza e la rilevanza pratica del *ius controversum*; l'espressione – che si rinviene peraltro in fonti letterarie (Cicerone, Gellio, Quintiliano), ma non nelle fonti giuridiche – come indica l'esistenza di pareri divergenti, non solo rinvenibili nei frammenti del Digesto, ma riflessi anche dal tenore delle costituzioni imperiali, le quali testimoniano l'esistenza, all'interno del *consilium principis*, di un dialogo ininterrotto tra giuristi ed imperatore.

Con l'intervento mattutino di giovedì 27 gennaio si è tenuta la prima (*La lettura romanistica*) delle tre esegesi parallele condotte su frammenti del titolo D. 22.5 rubricato *De testibus*. In particolare, Salvatore Puliatti (Università di Parma), ha proposto l'esame, condotto con gli strumenti e le finalità proprie dello studioso di diritto romano, di una delle fonti più preziose relative alla prova testimoniale nella *cognitio*, ossia il frammento D. 22.5.3, escerpito dal libro quarto *De cognitionibus* di Callistrato; di tale opera Puliatti ha messo in luce taluni tratti caratteristici, tra i quali spiccherebbe la padronanza di un ampio ed eterogeneo tessuto normativo, rivelato anche dalla conoscenza della legislazione più recente ed in cui viene conservato uno spazio, seppur più limitato, ai diritti locali. La coerenza e l'organicità di struttura di D. 22.5.3 (Call. 4 *de cognit.*), ricostruite attraverso l'esame dei paragrafi che lo compongono, appare il risultato di una riflessione giurisprudenziale già iniziata con Paolo e Macro, di cui sono stati proposti all'uditorio eserti. Con la lettura di ulteriori paragrafi del frammento *de quo*, il relatore ha potuto evidenziare il progressivo interesse del potere imperiale alla valutazione delle prove, nonché il tentativo del giurista di offrire un ordine sistematico ai criteri di rilevanza della testimonianza e del relativo valore probatorio.

La seconda esegesi del titolo D. 22.3 è stata condotta su fonti del diritto medievale (*La lettura dei Glossatori e dei Commentatori*) da Giovanni Chiodi (Università degli

Studi di Milano-Bicocca), che ha dichiaratamente limitato l'indagine al problema – giuridico e politico – della deposizione del *socius criminis*, sulla cui qualificazione i giuristi medievali si sono a lungo soffermati, disquisendo se dovesse ritenersi una testimonianza, ovvero una confessione, ovvero un mero indizio. L'indagine, condotta con metodo rigorosamente esegetico, è stata avviata con l'esame della posizione di Accursio (la cui impostazione risente di quella del maestro Ugolino), che indicava cinque casi tassativi in cui era ammessa la deposizione del *socius criminis* con valore di mera presunzione: semplificando, si può dire che i glossatori si siano limitati ad elencare i casi che già erano rinvenibili nelle fonti romane, senza possibilità di ampliarne la portata. Fu con la scuola del Commento che si manifestò non soltanto la tendenza all'ampliamento dei casi speciali, come emerso dalla lettura di un brano di Cino da Pistoia, ma anche lo sforzo, condotto attraverso la riflessione sulle fonti romane, di ricercare la *ratio* delle eccezioni ammesse dai giuristi romani al fine di creare una regola nuova. Esempari a questo proposito si sono rivelate le letture di passi di Bartolo da Sassoferrato, che colse la *ratio* delle eccezioni nella distinzione tra delitti compiuti in offesa di una persona e delitti compiuti per il proprio vantaggio, i quali avrebbero permesso l'interrogazione del *reus*; tale posizione venne superata da Bartolomeo da Saliceto, che invece ammise la testimonianza del *socius criminis* allorché si trattasse di delitti idonei a mettere in pericolo la *salus publica*, discostandosi, come già aveva fatto Bartolo, dal testo del diritto romano, e lavorando invece all'interpretazione ed ampliamento del testo della glossa accursiana.

Ha chiuso la nona edizione del *Collegio dei diritti antichi* Ettore Dezza (Università di Pavia), con una lezione (*La lettura nell'ottica della codificazione*) la quale, dopo un *excursus* storico che, prendendo avvio dalla contrapposizione tra garantismo e repressione emersa sin dai secoli XII e XIII, passando attraverso il tentativo di applicare al processo penale la teoria generale della testimonianza costruita da Giustiniano per il processo civile, è stata volta ad illustrare l'ascendenza esercitata dalla trama di D. 22.5.3 nell'elaborazione della teoria del *testis inidoneus* nell'età della codificazione. È stata presa in esame la formazione di due codici, il *Codice penale universale austriaco* del 1809 ed il francese *Code d'Instruction Criminelle* del 1810. Quanto al primo, un momento importante fu rappresentato dalla *Constitutio criminalis Theresiana*, del 1769, che ripropose la dottrina del diritto comune sul *testis inidoneus*, lasciando ancora largo spazio alla discrezionalità del giudice, cui fece seguito il *Regolamento generale della procedura giudiziaria per le cause criminali*, emanato a Vienna nel 1788, che Dezza ha definito come il primo codice di procedura penale in senso moderno, basato sul primato della legge di cui il giudice era mero esecutore ed in cui si segnalano i §§ 123 e ss. Da Dezza è stata sottolineata anche l'importanza del § 377 del *Codice penale universale austriaco*, emanato a Milano nel 1815, per l'impostazione garantista ed ispirata al liberismo di matrice kantiana. In Francia, invece, il *Code d'Instruction Criminelle* del 1810 fu preceduto dalle due grandi *Ordonnances*, l'una (*Ordonnance civile touchant la réformation de la justice*) del 1667, in materia di diritto processuale civile, nel cui titolo XXII, art. 11 si rinviene una norma sul *testis inidoneus*, e l'altra, del 1670 (*Ordonnance criminelle*), dedicata alla procedura penale, nella quale non vi è neppure un accenno alla prova testimoniale, circostanza che avrebbe destato l'opposizione dell'incipiente pensiero illuministico e sarebbe poi stata risolta, nel 1795 con il cd. *Code Merlin*, o *Code des délits et des peines*, il cui art. 358 è palesemente modellato sulle elencazioni dei casi di testimonianze inattendibili elaborate dai giuristi

medievali; con il *Code d'Instruction Criminelle* emanato a Parigi nel 1810 il modello francese venne a caratterizzarsi come 'misto', poiché il garantismo venne superato dalla prassi, in particolare dagli ampi poteri riconosciuti al Presidente della Corte. In questo contesto, il *Codice di procedura penale del Regno d'Italia* del 1806 si pose quale 'terza via', tra il modello francese e quello austriaco destinato ad esercitare un'eco notevole sino al *Codice di procedura penale* del 1913.

Conclusosi il ciclo di lezioni seminariali gli allievi del *Collegio*, rifacendosi ai precedenti scambi avuti con il Direttore Dario Mantovani e con i docenti del corso nelle tre settimane di studio, hanno precisato la propria tematica di ricerca, da approfondire nei mesi successivi in vista della seconda fase dei lavori, per la quale ci si è dati appuntamento alla prima settimana di settembre.

Milano

A. SPINA